

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2006, n.297

Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio. (GU n. 299 del 27-12-2006)

Art. 5.

Agenzia nazionale per i giovani

1. In attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, e' costituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani, con sede in Roma. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per le politiche giovanili e dal Ministro della solidarieta' sociale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasferite all'Agenzia nazionale per i giovani le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale italiana gioventu', costituita presso il Ministero della solidarieta' sociale, che viene conseguentemente soppressa.

Art. 6.

Disposizione finanziaria

2. Per l'attuazione dell'articolo 5 e' autorizzata la spesa di euro 600.000 annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, quanto ad euro 300.000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, quanto ad euro 300.000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli anni successivi all'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La costituzione dell'Agenzia serve per adempiere all'impegno comunitario derivante dalla Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Gioventu' in azione" per il periodo 2007-2013 e chiede ai paesi partecipanti di costituire apposite Agenzie nazionali per l'attuazione delle azioni del programma comunitario a livello nazionale. L'organismo costituito come Agenzia nazionale deve avere personalita' giuridica autonoma e, quindi, un Ministero non puo' essere designato come agenzia nazionale. Ne consegue che la struttura esistente fino alla fine del 2006, incardinata presso il Ministero della Solidarieta' sociale non rispondeva piu' ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria ed e' stata, dunque, sostituita dalla neonata Agenzia nazionale per il giovani, che avra' sede a Roma. Compito dell'Agenzia sara' quello di assicurare una capacita' di gestione commisurata al volume di fondi comunitari che sara' destinata a gestire. A Gennaio del 2007, infatti, entra in vigore il programma "Gioventu' in azione" che prevede l'assegnazione di risorse per circa 800 milioni di euro da destinare alle politiche giovanili. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia saranno esercitate congiuntamente dal Ministro per le politiche giovanili e dal Ministro per la Solidarieta' sociale.